REGOLAMENTO (CEE) N. 1182/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1991

che fissa i limiti d'intervento relativi ai cavolfiori, alle pesche, alle nettarine, ai limoni e alle mele per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 [2], in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5, e l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1521/89 [4], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele ed i cavolfiori [5], in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 determina i criteri per la fissazione del limite d'intervento relativo alle nettarine; che spetta alla Commissione stabilire tale limite d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, la percentuale stabilita nel paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 determina i criteri per la fissazione dei limiti d'intervento relativi alle pesche ed ai limoni; che spetta alla Commissione fissare tali limiti d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, le percentuali stabilite nei paragrafi 1 e 2 di detto articolo; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1199/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni e che modifica le modalità d'applicazione del limite d'intervento per i limoni [6], il limite relativo ai limoni così calcolato va maggiorato di un quantitativo pari alla media dei quantitativi di limoni conferiti all'industria di trasformazione nelle campagne dal 1984/1985 al 1988/1989 e pagati ad un prezzo almeno pari al prezzo minimo;

considerando che gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1121/89 determinano i criteri per la fissazione dei limiti d'intervento relativi alle mele ed ai cavolfiori; che spetta alla Commissione stabilire tali limiti d'intervento applicando, sulla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati, le percentuali stabilite nel paragrafo 1 di detti articoli;

considerando che occorre determinare il periodo di dodici mesi consecutivi in base al quale viene valutato il superamento dei limiti d'intervento per i cavolfiori e per i limoni, in applicazione dell'articolo 16 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 18 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la produzione raccolta sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sino alla fine della campagna 1991/1992 non è presa in considerazione ai fini della determinazione dei limiti d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti d'intervento per i cavolfiori, le pesche, le nettarine, i limoni e le mele per la campagna 1991/1992 sono così fissati:

— cavolfiori:	57 500 t
— pesche:	269 700 t
— nettarine:	62 400 t
— limoni:	369 400 t
— mele:	240 300 t

Articolo 2

1. Il superamento del limite d'intervento per i cavolfiori è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° febbraio 1991 e il 31 gennaio 1992.

2. Il superamento del limite d'intervento per i limoni è valutato in base agli interventi effettuati tra il 1° marzo 1991 ed il 29 febbraio 1992.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.
[3] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.
[4] GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
[5] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.
[6] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 61.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione